



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/05/2006

=====

ADDI' 23/05/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	'
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	'
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	'
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	'
BRACHETTI	Rentino	"	RANUCCI	Raffaele	'
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	'
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	'
			VALENTINI	Daniela	'

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - BONELLI - BRACHETTI - COSTA - RODANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 291

Oggetto:

Comune di Nepi (Vt). Progetto di coltivazione della Cava di Basalto in località "Morra". (Ampliamento attività estrattiva) - L.R. n. 17 del 06.12.2004 e L.R. 24 del 06.07.1998 e s.m.i.

291 23/06/2006



OGGETTO: Comune di Nepi (Vt).
Progetto di coltivazione della Cava di Basalto in località "Morra".
(Ampliamento attività estrattiva)
L.R. n. 17 del 06.12.2004 e L.R. 24 del 06.07.1998 e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la L.R. n. 13 del 16.03.1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della Legge 29/06/1939, n°1497 in materia di protezione delle bellezze naturali";

VISTA la L.R. n. 24 del 06.07.1998 e successive modificazioni, che disciplina la Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio;

VISTO l'art.17 "Attività estrattive" della citata L.R. n. 24/1998, che nel dettare disposizioni in merito alle attività estrattive in aree vincolate, al comma 2 prevede ".... l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione";

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 06.09.2002 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n°42 del 22.01.2004 inerente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTA la legge regionale n. 17 del 6.12.2004 concernente "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 14 aprile 2005 n. 5 di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 n. 17;

VISTA l'istanza del 02.11.2005 con la quale la Società S.E.I. S.r.l. ha chiesto - ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 24/98 - il rilascio dell'autorizzazione paesaggistico - ambientale per l'ampliamento dell'attività estrattiva della cava di basalto in località "Morra" nel territorio del Comune di Nepi (Vt);

ATTESO che il Comune di Nepi (Vt) è disciplinato da un Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 2808 del 27.05.1986, integrato a seguito di variante puntuale per le attività estrattive, approvata con D.G.R. n. 1140 del 23.12.2005, con la quale l'area interessata dall'intervento di che trattasi è stata classificata in zona "M - aree destinate ad attività estrattive", disciplinata dall'art. 3 delle N.T.A.;

CHE la citata D.G.R. n. 1140/2005 nell'approvare la variante urbanistica per le attività estrattive di cui sopra, ha considerato gli interventi nell'ambito 2° (località Morra) compatibili ai fini della tutela paesistica equiparando la "zona di trasformabilità limitata", prevista nel P.T.P. n. 4, al più basso grado di tutela;

CONSIDERATO che l'attività estrattiva in località "Morra", è attualmente in esercizio anche a seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale Consultiva per le Attività estrattive del 8.02.1991 n. 242;

CHE il Dipartimento Economico ed Occupazionale - Direzione Regionale Attività Produttive Ispettorato regionale di polizia mineraria, con atto n. C1199 del 15.09.2003, ha determinato che:

1. *Il materiale basaltico, estratto dalla Soc. S.E.I., nella cava in località "Valdiano" e nell'area di ampliamento richiesta in località "Morra", del territorio del Comune di Nepi (VT), costituito da lave leucitiche e tefritiche connesse alle fasi effusive dell'apparato sabatino, che rappresentano prodotti molto rari, che si presentano in spessori piuttosto ridotti, viene considerato materiale raro ai sensi e per gli effetti delle L.L.R.R. n. 24/98 e n. 27/93, sulla base anche di quanto rappresentato dalla relazione geologica, inviata dalla Soc. SEI e dal Comune di Nepi, a firma dei geologi dr. Maria Rosaria Manuel e dr. Giuseppe Manuel.*

ll

291 23 MAG. 2006

llly

2. Il basalto ha caratteristiche chimico-fisiche e proprietà meccaniche che ne permettono l'utilizzazione in edilizia, per la realizzazione di pavimentazioni stradali, ballast ferroviario, conglomerati bituminosi di particolare pregio e riveste interesse economico di carattere pubblico in relazione alle particolari utilizzazioni di mercato, anche fuori dalla Regione Lazio;

CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati grafici relativi alle opere di che trattasi sono stati esaminati ai sensi e gli effetti di cui all'art. 146, comma 2 del predetto D.Lgs n°42 del 22/01/2004, dal Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;

RILEVATO che dall'esame istruttorio eseguito, si è potuto constatare che gli elaborati visionati, tra cui lo *Studio di Inserimento paesistico (SIP)*, documentano in maniera esauriente, la conformità delle trasformazioni proposte in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico;

VISTA la relazione del 10.03.2006 con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area 2B4 – ha espresso parere favorevole, con le prescrizioni nella relazione stessa riportate, in merito al progetto di coltivazione della cava di basalto in località Morra, nel Comune di Nepi (Ampliamento attività estrattiva), fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistico – ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della legge regionale 24/98 e s.m.i.

RITENUTO di condividere e fare propria la predetta relazione tecnica dell'Area 2B.4 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che si allega alla presente delibera (Allegato A) di cui costituisce parte integrante;

All'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare sotto il profilo della tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 17 comma 2 L.R. n. 24/1998, per i motivi e con le prescrizioni riportati nella relazione del 10.03.2006 dell'area 2B4 della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, che forma parte integrante della presente delibera cui è allegata sotto la lettera A, il progetto di coltivazione della cava di basalto in località "Morra" (Ampliamento Attività estrattiva) nel Comune di Nepi (Vt), richiesto da parte della società "S.E.I." S.r.l.;
2. Nell'eventualità che i lavori di coltivazione vengano protratti oltre i cinque anni a far data dalla approvazione della presente Delibera, la Ditta esercente, dovrà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 151 comma 2 del predetto D.Lgs n. 490 del 29/10/1999, presentando un progetto relativo allo stato d'avanzamento dei lavori di escavazione e di ripristino ambientale;
3. Il progetto è vistato dal Dirigente dell'Area 2B4 della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, nell'allegato A e nei i seguenti elaborati:
 - Elaborato A – I inquadramento generale: II documentazione fotografica dello stato di fatto; III Studio di inquadramento territoriale;
 - Elaborato unico contenente: Tav. C-1 Rilievo dello stato di fatto – Tav. C-2 Stato di riassetto morfologico – Tav. D-1 Progetto di recupero ambientale stato finale – Tav. C-3.1 Sezioni dello stato di fatto e di riassetto;
 - Elaborato E – VII Studio di impatto ambientale procedimento di verifica - VIII Studio di inserimento paesistico.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Z:\1998\Comun\Prov VT\Nep\Cava SI

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



10 MAR. 2005

Allegato A

Oggetto: Comune di Nepi (Vt)
Progetto di coltivazione della cava di basalto in località "Morra".
(Ampliamento Attività estrattiva)
LR 17 del 06/12/2004 e LR 24 del 06/07/1998 e smi

Arch. *llly* Demetrio Carini

RELAZIONE ISTRUTTORIA

1. Premesso

Con nota del 2.11.2005 protocollata al n. 192827 del 10.11.2005, la società SEI srl ha presentato a questa Direzione la richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 24/98.

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti elaborati:

- Elaborato A – inquadramento generale; documentazione fotografica dello stato di fatto; Studio di inquadramento territoriale;
- Elaborato C – Piano di coltivazione;
- Elaborato D – Piano di recupero ambientale;
- Elaborato E – Studio di inserimento paesistico;

La società richiedente, ha iniziato ad esercitare l'estrazione di basalto in località Valdiana, in conformità al disposto previsto dall'art. 28 del DPR 9.4.1959 n. 128 giusta denuncia di esercizio registrata al n. 10 dell'anno 1971 del distretto Minerario di Roma, (prot. n. 726 del 22.1.1971). In ottemperanza al disposto della legge regionale 16.1.1980, la società S.E.I. presentava domanda di prosecuzione dei lavori in data 11.08.1980 ed in data 27.05.1982. La Commissione Consultiva Regionale, nella seduta n. 98 del 18.01.1985, esprimeva parere favorevole alla prosecuzione dell'attività estrattiva per un periodo di anni 20. La giunta Comunale con deliberazione n. 532 del 04.12.1985, autorizzava il Sindaco alla stipula della convenzione, per l'esercizio dell'attività estrattiva; convenzione sottoscritta il 24.03.1986. In data 23.02.1989 la società S.E.I srl presentava domanda di prosecuzione dell'attività estrattiva in riserva mineraria in località la Morra, ai sensi dell'art. 23 bis della legge regionale 16.01.1980, n. 1, come modificato dall'art. 13 della legge regionale 12.12.1987, n. 61. La Commissione Regionale Consultiva nella seduta n. 242 del 08.02.1991 esprimeva parere favorevole al trasferimento dell'attività estrattiva nella citata località la Morra. Trattandosi di area soggetta a vincolo paesistico, l'apertura della cava è sottoposta alla disciplina dettata dall'art. 17 della legge regionale 24/98 come modificata dalla legge regionale n. 18 del 09.12.2004.

2. Descrizione del Progetto

Trattasi della coltivazione ex novo nell'ambito dell'ampliamento dell'attività estrattiva, come sopra autorizzato, della cava di basalto in località "Morra" in un'area delimitata ad

llly



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 04

Urbanistica e Beni Paesaggistici Nord (Prov. VT - RI e Ambito Lacuale Nord)

ovest dalla strada statale Cassia, a sud dalla strada provinciale di Mazzano Romano, su un terreno caratterizzato da modesti rilievi. La sommità ed il fondo valle delle basse colline arrotondate sono coltivate a seminativo estensivo o destinate a pascolo, mentre le porzioni dei crinali più acclivi, sono ricoperte da vegetazione a macchia.

L'area interessata per l'attività estrattiva è individuata catastalmente ai fogli di mappa n. 28 e 33 particelle 102, 103, 105, 137, 17, 18, 19 e 38 per una superficie del cantiere estrattivo pari a ha 10,80.

L'intervento consiste essenzialmente nell'escavazione di basalto con mezzi meccanici, il cui materiale viene inviato ai macchinari di frammentazione, con una previsione di materiale estraibile inferiore a 500.000 mc/annui. Trattasi di materiale con ottime caratteristiche soprattutto nell'impiego per conglomerati bituminosi, bellost ferroviario, etc..

Al termine della coltivazione, nel sito, verrà posto in essere il progetto di recupero ambientale per la ridefinizione morfologica del terreno.

3. Inquadramento Urbanistico

Il vigente PRG del comune di NEPI è stato approvato con DGR n. 2808 del 27.05.86, integrato a seguito di variante puntuale per le attività estrattive approvata con DGR n. 1140 del 23.12.2005, con la quale l'area interessata dall'intervento è stata classificata in zona "M – aree destinate ad attività estrattive", disciplinata dall'art. 3 delle NTA che prevede:

"...art. 3 – aree destinate ad attività produttiva. Tali aree sono destinate temporaneamente ad accogliere lo svolgimento di attività estrattiva. Detta destinazione è limitata al periodo di coltivazione che si esaurisce con la completa realizzazione del recupero ambientale. Alla fine di tale periodo le aree acquisiscono la destinazione agricola E2. Ai fini della destinazione agricola definitiva, le aree al termine della coltivazione, saranno oggetto di recupero ambientale secondo i progetti approvati, nel rispetto della convenzione sottoscritta dagli Operatori con l'Amministrazione comunale. La specifica delle modalità di autorizzazione, progettazione ed esecuzione dell'attività di coltivazione deve attenersi a quanto indicato nell'elaborato 3 della presente variante al P.R.G. – Norme Tecniche Specifiche (...) le aree interessate da attività estrattive debbono di norma essere recuperate secondo la "tipologia b) - valorizzazione per scopi agricoli" indicata nel medesimo art. 31", salvo diversa determinazione dell'Amministrazione comunale da definirsi in sede di convenzione (...)"

Al riguardo, la citata delibera di Giunta regionale n. 1140/2005, nell'approvare la variante urbanistica per le attività estrattive sopra citate, ha considerato gli interventi nell'ambito 2 A (località la Morra) compatibili ai fini della tutela paesistica equiparando la "zona di trasformabilità limitata" prevista nel P.T.P. n. 4 al più basso grado di tutela.

4. Inquadramento Paesistico

L'area interessata dall'intervento risulta sottoposta al vincolo paesaggistico ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 5849 del 8.10.1985 - *Valle del Treja*.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 04

Urbanistica e Beni Paesaggistici Nord (Prov. VT - RI e Ambito Lacuale Nord)

Detta area è disciplinata, ai fini della tutela paesaggistica, nel PTP ambito n. 4 – Valle del Tevere, dall'art. 16, del testo coordinato delle NTA approvato con delibera di Giunta Regionale n. 4474 del 30.07.1999, che la classifica, come già detto, fra le:

"(...)

Lettera B) ZONE DI TRASFORMABILITÀ LIMITATA

Nelle zone di trasformabilità limitata (cfr. tav. E-3.) gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi e di edificazione, previsti dai P.R.G. vigenti o in formazione, sono consentiti con modalità regolamentate ai fini della tutela.

(...)"

Inoltre l'attività estrattiva, è normata, sempre ai fini della tutela paesistica, dall'art. 17 della legge regionale n. 24/98 che prevede:

"(...)

Comma 1. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'apertura di nuove cave e di nuove miniere può essere consentita nelle aree di scarso pregio paesistico, classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico ed esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle procedure di cui al comma 6.

Comma 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave e di miniere esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle procedure di cui al comma 6.

(...)"

Con determinazione n. C/11/1999 del 15.09.2003, il Dipartimento Economico ed Occupazionale, Direzione Regionale Attività Produttive, della Regione Lazio ha certificato che: *"il materiale basaltico, estratto dalla società SEI, nella cava in località "Valdiano" e nell'area in ampliamento richiesta in località "Morra" del territorio del Comune di Nepi, viene considerato materiale raro, e riveste interesse economico di carattere pubblico in relazione alle particolari utilizzazioni di mercato, anche fuori dalla Regione Lazio".*

La società, ai sensi del comma 6 del sopraccitato art. 17, ha prodotto lo Studio di Inserimento Paesistico (SIP), per la valutazione di compatibilità paesistica dell'attività estrattiva.

5. Conclusioni

Dall'esame istruttorio eseguito si è potuto rilevare che gli elaborati visionati, tra cui il SIP, documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni proposte in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 04

Urbanistica e Beni Paesaggistici Nord (Prov. VT - RI e Ambito Lacuale Nord)

Per una migliore salvaguardia dell'area vincolata è necessario comunque introdurre nella realizzazione degli interventi, le seguenti prescrizioni:

1. Contemporaneamente all'avanzamento dei lavori di escavazione è obbligatorio procedere con opere di rimodellamento del suolo in accordo con la morfologia dei luoghi, e con gli ulteriori adempimenti come previsto dal comma 4 dell'art. 17 della predetta lr 24/98;
2. E' fatto obbligo di realizzare la sistemazione ambientale, così come descritta negli elaborati grafici vistati;
3. Gli obblighi assunti per tali opere, dovranno essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all'Amministrazione Comunale cui è demandata la vigilanza;
4. Siano rispettate tutte le opere di sostegno ed idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali;
5. Al fine di garantire l'integrazione dell'area interessata dall'estrazione con l'ambiente circostante, per la sistemazione dei fronti a Sud e Sud-Ovest, dove il piano di recupero propone la realizzazione di gradoni, si dovrà intervenire con un sistema informale di modellazione del suolo, in conformità con quanto previsto sul fronte a Nord-Ovest, tra le sezioni 3 e 4, con conseguente arretramento del limite di fondo scavo verso l'interno dell'area di cava. Ogni fronte andrà unito con gli adiacenti tramite raccordi curvilinei. Le aree interessate dalla viabilità di cantiere andranno riportate al loro stato originario, compreso il varco per l'accesso dei mezzi, da creare a Sud-Est.
6. Il presente parere per l'ampliamento dell'attività estrattiva in località Morra, è riferito ai soli aspetti ambientali e paesistici, restando ferme le competenze degli altri Enti ed Uffici per le singole discipline, coinvolti nel procedimento per gli accertamenti di legittimità in generale ed in particolare per gli aspetti di natura geologica e idrogeologica.

Per quanto sopra esposto, questa Direzione Regionale, esprime

PARERE FAVOREVOLE,

con le prescrizioni sopra riportate, nei riguardi del progetto di coltivazione della cava di basalto in località Morra, nel Comune di Nepi, (Ampliamento attività estrattiva), fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistico - ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della legge regionale 24/98 e smi.

f.to ISTRUTTORE
Arch. Vittorio PERGOLINI

f.to DIRIGENTE DELL'AREA
Arch. Demetrio CARINI

f.to IL DIRETTORE
Arch. Paolo RAVALDINI